

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA
RELATIVA ALLÈ MISURE DI SALVAGUARDIA**

L'Austria dichiara che, a causa della sua particolare situazione geografica, le aree di insediamento disponibili (in particolare i terreni destinati all'edilizia abitativa) scarseggiano in misura superiore alla media in talune zone dell'Austria. Pertanto, eventuali perturbazioni del mercato immobiliare potrebbero causare gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura regionale ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE e richiedere l'adozione di misure conformemente a detto articolo.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'ISLANDA RELATIVA
AL RICORSO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA
AI SENSI DELL'ACCORDO SEE**

L'Islanda, a causa della unidimensionalità della sua economia e del fatto che il suo territorio è scarsamente popolato, dichiara che, secondo la sua interpretazione, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo, avrà la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora l'applicazione di detto accordo possa causare in particolare:

- serie perturbazioni del mercato del lavoro attraverso movimenti di manodopera su vasta scala verso talune aree geografiche, verso particolari tipi di occupazione o settori industriali; ovvero
- serie perturbazioni del mercato immobiliare.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA

La Svizzera, a causa della sua particolare situazione geografica e demografica, dichiara che, secondo la sua interpretazione, avrà la facoltà di adottare misure per limitare l'immigrazione dai paesi SEE in caso di squilibri di natura demografica, sociale o ecologica derivanti dai movimenti migratori di cittadini del SEE.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
ALL'INTRODUZIONE DI UN PROLUNGAMENTO DEGLI STUDI
DI ARCHITETTURA SUCCESSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI**

La Confederazione svizzera, nel richiedere di includere i diplomi di architettura conferiti dagli Istituti tecnici superiori svizzeri nell'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, dichiara la sua volontà di istituire una formazione complementare successiva al conseguimento del diploma, della durata di un anno a livello accademico e sanzionata da un esame, per rendere il ciclo completo degli studi conforme ai requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Detta formazione complementare sarà introdotta dall'Ufficio federale per l'industria e il lavoro anteriormente all'inizio dell'anno accademico 1995-96.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DELL'AUSTRIA E DELLA SVIZZERA
RELATIVA AI SERVIZI AUDIOVISIVI**

Con riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il governo dell'Austria e il governo della Svizzera dichiarano che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, essi avranno la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la loro legislazione interna.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEL LIECHTENSTEIN E DELLA SVIZZERA
RELATIVA ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA**

Con riferimento alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo relative alla cooperazione tra le autorità di vigilanza nel settore dei servizi finanziari (banche, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, compravendita di titoli), i governi della Svizzera e del Liechtenstein sottolineano l'importanza che attribuiscono ai principi della segretezza e della specificità e dichiarano che, secondo la loro interpretazione, le informazioni fornite dalle loro competenti autorità saranno trattate dalle autorità riceventi conformemente a detti principi. Fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al relativo acquis comunitario, con ciò si intende che:

- tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità che ricevono le informazioni sono tenute al segreto professionale. Le informazioni classificate come riservate saranno trattate di conseguenza;
- le autorità competenti che ricevono informazioni riservate possono utilizzarle solo per l'adempimento delle loro funzioni come specificato nell'acquis pertinente.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione fatta dai governi della Svizzera e del Liechtenstein relativa all'assistenza amministrativa non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA AL RICORSO
ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN RELAZIONE
AI MOVIMENTI DI CAPITALI**

La Svizzera, considerando che, nel proprio territorio, l'offerta di terreni da destinarsi ad usi produttivi è particolarmente scarsa, che la domanda estera di beni immobiliari è sempre stata elevata e che, inoltre, la percentuale di popolazione residente che vive in abitazioni di proprietà è bassa rispetto al resto d'Europa, dichiara che, secondo la sua interpretazione, ha in particolare la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora i flussi di capitale provenienti da altre Parti contraenti perturbino il mercato immobiliare e mettano, tra l'altro, in pericolo l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA NORVEGIA RELATIVA
ALL'APPLICABILITÀ DIRETTA DELLE DECISIONI DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE,
DESTINATE AD IMPRESE AVENTI SEDE IN NORVEGIA**

Si richiama l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare ad essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità appartenenti ad imprese aventi sede in Norvegia.

Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e ad adoperarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
NEL PROPRIO TERRITORIO DELLE DECISIONI DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE**

L'Austria dichiara che l'obbligo di applicare nel suo territorio le decisioni delle istituzioni comunitarie che impongano obbligazioni pecuniarie si riferisce solo alle decisioni che rientrano pienamente nel campo di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità intende la dichiarazione dell'Austria nel senso che sarà garantita nel territorio austriaco l'applicazione delle decisioni che impongano obbligazioni pecuniarie alle imprese nella misura in cui dette decisioni si basino - seppure non esclusivamente - su disposizioni contenute nell'accordo SEE.

La Commissione può avviare in ogni momento consultazioni con il governo dell'Austria per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
ALLA COSTRUZIONE NAVALE**

La politica della Comunità europea consiste nel ridurre progressivamente il livello degli aiuti alla produzione connessi a contratti, erogati ai cantieri navali. La Commissione si sta adoperando per ridurre il livello del massimale nella misura e nei tempi in cui ciò sia conforme con la settima direttiva (90/684/CEE).

La settima direttiva scade alla fine del 1993. Nel decidere in merito alla necessità di una nuova direttiva la Commissione riesaminerà anche la situazione della concorrenza nel settore della costruzione navale in tutto il SEE, alla luce dei progressi compiuti verso la riduzione o l'eliminazione degli aiuti alla produzione connessi a contratti. Nell'effettuare tale riesame la Commissione si manterrà in stretta consultazione con gli Stati AELS (EFTA), tenendo in debito conto i risultati degli sforzi in un più ampio contesto internazionale e al fine di creare le condizioni che garantiscano che la concorrenza non sia falsata.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'IRLANDA RELATIVA
AL PROTOCOLLO 28 SULLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

L'Irlanda ritiene che l'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo 28 imponga al governo dell'Irlanda di impegnarsi, nel rispetto dei propri requisiti costituzionali, a prendere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adesione alle convenzioni elencate.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA ALLA CARTA DEI DIRITTI SOCIALI
FONDAMENTALI DEI LAVORATORI**

I governi degli Stati AELS (EFTA) condividono l'opinione che una più ampia cooperazione economica debba essere accompagnata da progressi per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'integrazione, da realizzare in piena collaborazione con le parti sociali. Gli Stati AELS (EFTA) intendono contribuire attivamente allo sviluppo della dimensione sociale dello Spazio economico europeo. Pertanto essi accolgono con favore la maggiore cooperazione in campo sociale con la Comunità e i suoi Stati membri instaurata con il presente accordo. Nel riconoscere l'importanza di garantire in tale contesto i diritti sociali fondamentali dei lavoratori nell'intero SEE, i suddetti governi approvano i principi e i diritti di base stabiliti nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989, ricordando il principio di sussidiarietà cui si fa riferimento nella Carta stessa. Essi rilevano che, nell'attuare tali diritti, si deve tenere in debito conto la diversità delle prassi nazionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali e dei contratti collettivi.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE
PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO NOTTURNO**

La Repubblica d'Austria,

consapevole del principio della parità di trattamento stabilito nel presente accordo;

in considerazione dell'obbligo dell'Austria, ai sensi del presente accordo, di recepire l'acquis comunitario nell'ordinamento giuridico austriaco;

considerando gli altri obblighi assunti dall'Austria ai sensi del diritto internazionale pubblico;

visti gli effetti nocivi del lavoro notturno sulla salute, e la particolare necessità di protezione delle lavoratrici;

dichiara la sua volontà di tenere conto della particolare necessità di proteggere le lavoratrici.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione unilaterale del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
AI DIRITTI DEGLI STATI AELS (EFTA) DINANZI
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

1. Per rafforzare l'omogeneità giuridica all'interno del SEE creando possibilità di intervento per gli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità modificherà gli articoli 20 e 37 dello Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2. Inoltre la Comunità adotterà le misure necessarie per garantire che gli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 6 del protocollo 24 dell'accordo SEE, abbiano gli stessi diritti degli Stati membri della Comunità a norma dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AI
DIRITTI DEGLI AVVOCATI DEGLI STATI AELS (EFTA)
NELL'AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO**

La Comunità si impegna a modificare lo Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per garantire che gli agenti nominati per ciascuna causa che rappresentino uno Stato AELS (EFTA) o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possano essere assistiti da un consulente o da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA). Inoltre essa si impegna a garantire che gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA) possano rappresentare singoli cittadini ed operatori economici dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Quando compaiono dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee detti agenti, consulenti e avvocati godono dei diritti e delle garanzie necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che dovranno essere stabilite nel regolamento interno della Corte e del Tribunale suddetti.

Infine la Comunità prenderà le misure necessarie per garantire agli avvocati degli Stati AELS (EFTA) gli stessi diritti degli avvocati degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda la protezione della riservatezza a norma del diritto comunitario.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE
DEGLI ESPERTI DEGLI STATI AELS (EFTA) AI COMITATI
COMUNITARI DI RILIEVO SEE, IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 100 DELL'ACCORDO**

La Commissione delle Comunità europee conferma che, per quanto riguarda l'applicazione dei principi stabiliti nell'articolo 100, resta inteso che ogni Stato AELS (EFTA) nominerà i propri esperti. Questi parteciperanno su basi paritetiche, insieme agli esperti nazionali degli Stati membri della Comunità, al lavoro preparatorio alla convocazione dei comitati comunitari relativi all'acquis in questione. La Commissione delle Comunità europee proseguirà le consultazioni per tutto il tempo che riterrà necessario fino alla presentazione della sua proposta in una riunione formale.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
ALL'ARTICOLO 103 DELL'ACCORDO SEE**

La Comunità europea ritiene, finché non siano adempiuti dagli Stati AELS (EFTA) i requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo, di poter rinviare la definitiva applicazione della decisione del Comitato misto SEE alla quale si fa riferimento nello stesso articolo.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA ALL'ARTICOLO 103, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE**

Gli Stati AELS (EFTA), al fine di realizzare un SEE omogeneo, e senza pregiudizio del funzionamento delle loro istituzioni democratiche, si adopereranno per far sì che siano adempiuti i necessari requisiti costituzionali come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, primo comma dell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
AL TRANSITO NEL SETTORE DELLA PESCA**

La Comunità considera, secondo la sua interpretazione, che l'articolo 6 del protocollo 9 sarà applicabile anche se non si raggiungesse un'intesa reciprocamente soddisfacente sul problema del transito prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI GOVERNI
DELL'AUSTRIA, DELLA FINLANDIA, DEL LIECHTENSTEIN,
DELLA SVEZIA E DELLA SVIZZERA
RELATIVA AI PRODOTTI RICAVATI DALLE BALENE**

La Comunità europea e i governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera dichiarano che l'appendice 2, tabella I del protocollo 9 non pregiudica il divieto di importazione che essi applicano ai prodotti ricavati dalle balene.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
AI DAZI DOGANALI DI CARATTERE FISCALE

È stata avviata la procedura interna per la trasformazione in imposizione interna dei dazi doganali di carattere fiscale.

Senza pregiudizio del protocollo 5 dell'accordo la Svizzera abolirà detti dazi sulle voci tariffarie elencate nella tabella allegata al protocollo 5, previa approvazione, conformemente alla propria legislazione interna, delle necessarie modifiche costituzionali e legislative, nel momento in cui entrerà in vigore l'imposizione interna.

Entro la fine del 1993 si terrà un referendum su tale argomento.

In caso di esito positivo del referendum costituzionale si compirà ogni sforzo per procedere alla trasformazione dei dazi doganali di carattere fiscale in imposte interne entro la fine del 1996.

**DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA
AGLI ACCORDI BILATERALI**

La Comunità ritiene che

- gli accordi bilaterali relativi al trasporto di merci su strada e per ferrovia tra la Comunità economica europea e l'Austria e tra la Comunità economica europea e la Svizzera,
- gli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo tra la Comunità economica europea e ciascuno Stato AELS (EFTA);
- gli accordi bilaterali nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Svezia, la Comunità economica europea e la Norvegia e la Comunità economica europea e l'Islanda,

benché formino oggetto di strumenti giuridici separati, facciano parte del bilancio globale dei risultati dei negoziati e rappresentino elementi essenziali per la sua approvazione dell'accordo SEE.

Pertanto la Comunità si riserva il diritto di sospendere la conclusione dell'accordo SEE fino a che non sia stata notificata alla Comunità, da parte degli Stati AELS (EFTA) interessati, la ratifica dei summenzionati accordi bilaterali. Inoltre la Comunità si riserva di decidere la sua posizione per quanto concerne le conseguenze da trarre nel caso in cui detti accordi non fossero ratificati.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA E PER FERROVIA**

La Svizzera si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA SULL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA
D'AUSTRIA RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI
IN TRANSITO SU STRADA E PER FERROVIA**

L'Austria si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA AL MECCANISMO FINANZIARIO AELS (EFTA)**

Gli Stati AELS (EFTA) ritengono che le "adeguate ed eque soluzioni", alle quali si fa riferimento nella dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario, debbano avere come effetto che uno Stato AELS (EFTA) che aderisca alla Comunità non debba essere parte di alcuna obbligazione finanziaria assunta ai sensi del meccanismo finanziario AELS (EFTA) successivamente all'adesione di detto Stato alla Comunità, ovvero che si debba procedere al relativo adattamento dei contributi di tale Stato al bilancio generale delle Comunità europee.

**DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA
AD UN TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un tribunale di primo grado per le cause in materia di concorrenza, qualora se ne presenti la necessità.

**PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati le PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato l'accordo SEE, è stato firmato ad Oporto il 2 maggio 1992;

CONSIDERANDO che l'articolo 129, paragrafo 2 dell'accordo SEE contempla che esso sia ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

CONSIDERANDO che risulta ormai chiaro che uno dei firmatari dell'accordo SEE, la Confederazione svizzera, non può ratificare l'accordo SEE;

CONSIDERANDO che gli altri firmatari dell'accordo SEE, tuttora pienamente convinti della necessità di perseguire i suoi obiettivi, sono risolti a mettere in vigore l'accordo SEE il più presto possibile;

CONSIDERANDO che si deve fissare una nuova data per l'entrata in vigore dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che occorre adottare specifiche disposizioni per l'entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

CONSIDERANDO che a seguito della mancata ratifica da parte della Svizzera sono necessari alcuni adeguamenti dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che è opportuno inserire tra detti adeguamenti una disposizione che rifletta il desiderio delle Parti contraenti di consentire alla Svizzera di partecipare, in futuro, al SEE

HANNO DECISO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.
2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal Consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo
 - abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e
 - abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal Consiglio SEE e dal Comitato misto SEE.
3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del Consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle Parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a "LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA" quale una delle Parti contraenti è soppresso.

2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

"Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;"

3. L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

Articolo 3

Nell'articolo 120 le parole "protocolli 41, 43 e 44" sono sostituite dalle parole "protocolli 41 e 43".

Articolo 4

Nell'articolo 126, paragrafo 1 le parole "del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera" sono sostituite dalle parole "del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia".

Articolo 5

L'articolo 128, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE."

Articolo 6

L'articolo 129, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo."

Articolo 7

Nel paragrafo 11 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, le parole "dall'articolo 129, paragrafo 3" sono sostituite dalle parole "dalla data di entrata in vigore".

Articolo 8

Nell'Appendice V, nota 2 e nell'Appendice VI, nota 3 del protocollo 4 relativo alle norme di origine, le parole "Svizzera" e "svizzero" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Svezia" e "svedese".

Articolo 9

Nel protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein, Svizzera):

- la parola ", Svizzera" è soppressa nel titolo;
- nel paragrafo 1 le parole "il Liechtenstein e la Svizzera possono" e "purché osservino" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il Liechtenstein può" e "purché osservi"; nel paragrafo 2, le parole "o in Svizzera" sono sopresse.

Articolo 10

Il protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein è sostituito dal seguente protocollo:

"PROTOCOLLO 6 SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE DA PARTE DEL LIECHTENSTEIN

Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi."

Articolo 11

Nel protocollo 8 sui monopoli di stato, le parole "della Svizzera e" sono soppresse.

Articolo 12

Nel protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare:

nell'appendice 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2 le parole "Il Liechtenstein e la Svizzera possono" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein può";

nell'appendice 3, le parole "- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986." sono soppresse.

Articolo 13

Nel protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole "Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 8, paragrafo 1 la frase "la Svizzera e il Liechtenstein non introducono ..." è sostituita dalla frase "il Liechtenstein non introduce ..."; l'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein."; all'articolo 11 le parole "della Svizzera e" sono soppresse;
- all'articolo 11 la parola ", rispettivamente" è soppressa;
- gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 9, paragrafo 1 sono soppressi.

Articolo 14

Nel protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole "Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 1 le parole "la Svizzera e" nonché "della Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 2 le parole "della Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 3, prima frase le parole "dalla Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 3, lettera a) le parole "in Svizzera e" sono soppresse;
- all'articolo 3, lettera a) le parole "della Svizzera e" sono soppresse;
- agli articoli 1 e 2 nonché all'articolo 3, prima frase la parola ", rispettivamente," è soppressa; all'articolo 3, lettera a) la parola "rispettivamente" è soppressa;
- all'articolo 3, lettera c) le parole "a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o" e le parole "per quanto riguarda il Liechtenstein" sono soppresse ;
- l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 15

Le seguenti disposizioni dell'accordo SEE:

- articolo 81, lettere a), b), d), e) e f);
- articolo 82;
- protocollo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma;
- protocollo 31, articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, e
- protocollo 32

entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Articolo 16

Nel protocollo 38 sul meccanismo finanziario:

- all'articolo 2, paragrafo 2 la parola "tre" è sostituita dalla parola "due";
- L'articolo 2, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore."
- L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore."

Articolo 17

Nel protocollo 41 sugli accordi vigenti sono soppressi i seguenti riferimenti:

- "29.4.1963/
3.12.1976 Commissione Internazionale per la Protezione del Reno dall'inquinamento.
 accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la
 Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
- 3.12.1976 Protezione del Reno dall'inquinamento. accordo misto tra la Confederazione
 svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la
 Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi."

Articolo 18

Il protocollo 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia è soppresso.

Articolo 19

Nell'appendice del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

15. 387 R 0822: Regolamento (CEE) No 822/87 del Consiglio:

- adattamento b)

 la disposizione è soppressa;
- adattamenti d), f), m) e n)

le parole ", la Svizzera" sono soppresse; le parole ", il Liechtenstein e la Svizzera"
e le parole ", del Liechtenstein e della Svizzera" sono sostituite, rispettivamente,
dalle parole "e il Liechtenstein" e "e del Liechtenstein";

- adattamento k), lettera b)

le parole "della Svizzera o" sono soppresse;

22. 389 R 2392: Regolamento (CEE) No 2392/89 del Consiglio:

- adattamento a)

le parole ", della Svizzera" sono soppresse;

- adattamento c)

le parole "della Svizzera e" e la parola "interessato" sono soppresse;

26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) No 3201/90 della Commissione:

- adattamenti c), d) e f)

le disposizioni sono soppresse.

Articolo 20

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 21

Le disposizioni, i riferimenti, gli specifici adattamenti, i periodi e le date relativi al Liechtenstein contenuti nell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, per quanto riguarda il Liechtenstein in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

Articolo 22

1. Il presente protocollo è redatto in unico esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo SEE e del presente protocollo prima di questa data. Qualora si superi questa data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo deposito. Tuttavia, qualora l'ultimo deposito preceda di meno di quindici giorni l'inizio del mese successivo, il presente protocollo entra in vigore soltanto il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore una volta che esso abbia depositato i suoi strumenti di ratifica dell'accordo SEE e del presente protocollo, alla data fissata dal Consiglio SEE e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo millenovecentonovantatre.

ALLEGATO
DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato in appresso.

I ALLEGATO I. QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

A. Adeguamenti settoriali

La disposizione relativa alla Svizzera e al Liechtenstein figurante sotto l'intestazione "ADEGUAMENTI SETTORIALI", nonché l'intestazione stessa, sono soppressi.

B. Capo I. Questioni veterinarie

- **Introduzione al capo**

- **paragrafo 3**

le parole "nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994" sono sostituite da "il 1° gennaio 1994 o, se questa è successiva, sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo".

- **Le date relative agli Stati AELS (EFTA) cui è fatto riferimento negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo sono sostituite come specificato in appresso:**

- **le date "1° gennaio 1993" e "31 dicembre 1992" sono sostituite, rispettivamente, da "la data di entrata in vigore dell'accordo" e "il giorno precedente la data di entrata in vigore dell'accordo";**

- la data "1° aprile 1993" è sostituita da "il primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo";
- la data "1° luglio 1993" è sostituita da "il primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo";
- la data "1° settembre 1993" è sostituita da "la data di cui al paragrafo 3 dell'introduzione del Capo I, Questioni veterinarie, dell'Allegato I dell'accordo".

1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio:

- adattamento a)
le parole "Svizzera: Kanton/Canton/Cantone" sono soppresse; *
- adattamenti d), e) e g)
la parola "Svizzera/" è soppresa;
- adattamento f)
le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono soppresse.

3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio:

- adattamento b)
le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono soppresse.

4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio:

- adattamento b)
le parole "CH o" e "la Svizzera e" sono soppresse;
- adattamento g)
la parola "Svizzera/" è soppresa.

- 12.. **385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio:**
- **adattamento a)**
la parola "Svizzera/" è soppressa; e
le parole "Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern" sono sostituite da "-";
 - **adattamento b)**
la parola "Svizzera/" è soppressa.
14. **380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio:**
- **adattamento a)**
la parola "Svizzera/" è soppressa.
18. **364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:**
- **adattamento j)**
la sigla "CH -" è soppressa.
20. **371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio e**
21. **377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:**
- **adattamento c)**
le sigle "CH -" e "CH/" sono soppresse.
23. **389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio:**
- **adattamento f)**
la sigla "CH/" è soppressa.
34. **391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio:**
- **adattamento e)**
la sigla "CH, " è soppressa.

66. 389 D 0610: Decisione 89/610/CEE della Commissione:

- adattamento

la parola "Svizzera/" è soppressa.

C. Capo II. Alimenti per animali

- Introduzione, paragrafo 1

le frasi "la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali" e "la Svizzera e il Liechtenstein non vietano" sono sostituite, rispettivamente, da "il Liechtenstein conforma la sua legislazione nazionale" e "il Liechtenstein non vieta".

- La data "il 1° gennaio 1993", indicata con riguardo agli Stati AELS (EFTA) negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo è sostituita da "alla data di entrata in vigore dell'accordo".

3. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio e**4. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio:**

- deroga, secondo trattino

la disposizione è sostituita dal testo seguente:

"Il Liechtenstein può mantenere, fino al 31 dicembre 1994, la sua legislazione nazionale per quanto concerne il divieto delle arachidi."

II ALLEGATO II. REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

A. Capo I. Veicoli a motore

1. **370 L 0156:** Direttiva 70/156/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera." sono soppresse.

2. **370 L 0157:** Direttiva 70/157/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

le parole "CH = Svizzera," sono soppresse.

8. **370 L 0388:** Direttiva 70/388/CEE del Consiglio,

9. **371 L 0127:** Direttiva 71/127/CEE del Consiglio,

17. **374 L 0483:** Direttiva 74/483/CEE del Consiglio,

19. **376 L 0114:** Direttiva 76/114/CEE del Consiglio,

22. **376 L 0757:** Direttiva 76/757/CEE del Consiglio,

23. **376 L 0758:** Direttiva 76/758/CEE del Consiglio,

24. **376 L 0759:** Direttiva 76/759/CEE del Consiglio,

25. **376 L 0760:** Direttiva 76/760/CEE del Consiglio,

26. **376 L 0761:** Direttiva 76/761/CEE del Consiglio,

27. **376 L 0762:** Direttiva 76/762/CEE del Consiglio,

29. **377 L 0538:** Direttiva 77/538/CEE del Consiglio,

30. **377 L 0539:** Direttiva 77/539/CEE del Consiglio,

31. **377 L 0540:** Direttiva 77/540/CEE del Consiglio,

32. **377 L 0541:** Direttiva 77/541/CEE del Consiglio e

39. **378 L 0932:** Direttiva 78/932/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole ", 14 per la Svizzera" e "14 per la Svizzera" sono soppresse.

40. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono soppresse;

- adattamento b)

le parole "14 per la Svizzera" sono soppresse.

41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono soppresse.

44. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "14 per la Svizzera" sono soppresse.

B. Capo II. Trattori agricoli o forestali**1. 374 L 0150: Direttiva 74/150/CEE del Consiglio:**

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/"approvazione del tipo, nella legislazione svizzera." sono soppresse.

11. 377 L 0536: Direttiva 77/536/CEE del Consiglio,**13. 378 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio,****17. 379 L 0622: Direttiva 79/622/CEE del Consiglio,****20. 386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio,****22. 387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio e****23. 389 L 0173: Direttiva 89/173/CEE del Consiglio:**

- adattamenti

le parole "14 per la Svizzera", ",14 per la Svizzera", "14 per la Svizzera," e "14 per la Svizzera;" sono soppresse.

C. Capo III. Apparecchi di sollevamento e di movimentazione

2. **384 L 0528:** Direttiva 84/528/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

D. Capo VI. Macchine e materiali per cantieri

8. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio e

9. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio:

- adattamento:

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

E. Capo VIII. Apparecchi a pressione

2. **376 L 0767:** Direttiva 76/767/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

F. Capo IX. Strumenti di misura

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse;

- adattamento b)

la sigla "CH," è soppressa.

6. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "'1 Rappen/1 centime/1 centesimo" (Svizzera)" sono soppresse.

12. **375 L 0106:** Direttiva 75/106/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "in Svizzera e" sono soppresse.

G. Capo XIV. Conçimi

1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

la parola ", Svizzera" è soppressa.

H. Capo XIX. Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi

1. 383 L 0189: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio:

- adattamento g)

le parole "SNV (Svizzera)" e "SEK (Svizzera)", e i relativi indirizzi, sono soppressi.

I. Capo XXVII. Bevande spiritose

1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio:

- adattamento h)

6. Acquavite di vinaccia

le voci seguenti sono sopresse:

"Baselbieter Marc"
"Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"
"Grappa della Val Calanca"
"Grappa della Val Bregaglia"
"Grappa della Val Mesolcina"
"Grappa della Valle di Poschiavo"
"Marc d'Auvernier"
"Marc de Dôle du Valais";

7. Acquavite di frutta

le voci seguenti sono soppresse:

- "Aargauer Bure Kirsch"
- "Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser"
- "Baselbieterkirsch"
- "Baselbieter Zwetschgenwasser"
- "Bernbieter Birnenbrand"
- "Bernbieter Kirsch"
- "Bernbieter Mirabellen"
- "Bernbieter Zwetschgenwasser"
- "Bérudges de Cornaux"
- "Emmentaler Kirsch"
- "Freiämter Theilersbirnenbranntwein"
- "Freiämter Zwetschgenwasser"
- "Fricktaler Kirsch"
- "Kirsch de la Béroche"
- "Luzerner Birnenträsch"
- "Luzerner Kirsch"
- "Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
- "Luzerner Zwetschgenwasser"
- "Mirabelle du Valais"
- "Rigi Kirsch"
- "Seeländer Pflümliwasser"
- "Urschwyzerkirsch"
- "William du Valais/ Walliser William"
- "Zuger Kirsch";

9. Acquavite di genziana

le voci seguenti sono soppresse:

- "9. Acquavite di genziana
Gentiane du Jura";

11. Bevande spiritose al ginepro

le voci seguenti sono soppresse:

- "11. Bevande spiritose al ginepro
Genièvre du Jura";

14. Liquore

le voci seguenti sono soppresse:

"Bernbieter Griottes Liqueur"
"Bernbieter Kirschen Liqueur"
"Genépi du Valais";

15. Bevande spiritose

le voci seguenti sono soppresse:

"Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
"Bernbieter Kräuterbitter"
"Eau-de-vie d'herbes du Jura"
"Gotthard Kräuterbranntwein"
"Luzern Chrüter (Kräuterbranntwein)"
"Vieille lie du Mandement"
"Walliser Chrüter (Kräuterbranntwein)".

III ALLEGATO III. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio:

- L'adattamento a), punto iii) è soppresso;
- adattamento b)

le parole "la Svizzera ed" sono soppresse;

le parole "le rispettive legislazioni nazionali prevedono" sono sostituite da "la sua legislazione nazionale prevede".

IV ALLEGATO IV. ENERGIA**Appendici 1 e 2**

La parola "Svizzera", e le relative indicazioni nelle colonne "Ente" e "Rete", sono soppresse.

V ALLEGATO V. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**A. Adattamenti settoriali**

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. 3. 368 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio:

- adattamento e), punto ii)

le parole "svizzeri/svizzero," sono soppresse.

VI ALLEGATO VI. SICUREZZA SOCIALE**A. Adattamenti settoriali**

- paragrafo I

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. 1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppresa;

- adattamenti g), h), i), j), m) e n)

le voci "S. SVIZZERA" e i relativi testi sono soppresi;

- adattamenti k) e l)

le intestazioni e le disposizioni delle voci seguenti sono soppresse:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171;

- adattamento o)

la voce "16." e il relativo testo sono soppressi.

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio:

- adattamenti a), b), c), d), e), f), g), h) e k)

le voci "S. Svizzera" e i relativi testi sono soppressi.

20. 383 Y 0117: Decisione n. 117 e

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118:

- adattamento

la voce "Svizzera" e il relativo testo sono soppressi.

34. C/281/88/p.7: Decisione n. 135:

- adattamento

la voce "s)" e il relativo testo sono soppressi.

35. C/64/88/p.7: Decisione n. 136:

- adattamento

la voce "S. SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

C. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI
LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

Le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite dalle parole "e la Svezia".

VII ALLEGATO VII. RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**A. Adattamenti settoriali**

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. Capitolo A. Sistema generale**1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio:**

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

C. Capitolo B. Professioni legali**2. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio:**

- adattamento

la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

D. Capitolo C. Attività mediche e paramediche**4. 375 L 0362: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio:**

- la deroga per la Svizzera è soppressa

- adattamento a)

la voce "s) in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce "in Svizzera:" e i relativi testi sono soppressi;

- adattamento c)

le voci "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento d)

la rubrica "- medicina tropicale:", nonché le voci "Svizzera" e i relativi testi, sono soppressi.

5. **375 L 0363: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio:**
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
6. **386 L 0457: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio:**
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
8. **377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio:**
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
 - adattamento a)
la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;
 - adattamento b)
la voce "s) in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.
9. **377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio:**
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.
10. **378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio:**
 - la deroga per la Svizzera è soppressa;
 - adattamento a)
la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;
 - adattamento b)
la voce "s) in Svizzera" e il relativo testo sono soppressi;
 - adattamento c) 1.
la voce "- in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.
11. **378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio:**
 - la deroga per la Svizzera è soppressa.

12. **378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio:**
- **adattamento**
la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.
14. **380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio:**
- **la deroga per la Svizzera è soppressa;**
 - **adattamento a)**
la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi;
 - **adattamento b)**
la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.
15. **380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio:**
- **la deroga per la Svizzera è soppressa.**
17. **385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio:**
- **adattamento a)**
la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

E. Capitolo D. Architettura

18. **385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio:**
- **adattamento a)**
la voce "r) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

F. Capitolo E. Attività commerciali e di intermediari

22. **364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio:**

- **adattamento**

la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

28. **374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio:**

- **adattamento**

la voce "*- Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

G. Capitolo G. Ausiliari dei trasporti

38. **382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio:**

- **adattamento**

la voce "*Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

H. Capitolo I. Altri settori

43. **367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio:**

- **adattamento**

la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

VIII ALLEGATO VIII. DIRITTO DI STABILIMENTO**Adattamenti settoriali**

Le parole "*Svezia e Svizzera*" sono sostituite da "*e Svezia*".

IX ALLEGATO IX. SERVIZI FINANZIARI**A. Capo I. Assicurazioni**

2. **373 L 0239: Prima Direttiva 73/239/CEE del Consiglio:**
- **adattamento a)**
la voce "g) in Svizzera" e il relativo testo sono soppressi;
 - **adattamento b)**
la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.
11. **379 L 0267: Prima Direttiva 79/267/CEE del Consiglio:**
- **adattamento b)**
 - **la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.**
13. **377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio:**
- **adattamenti a) e b)**
la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

B. Capo II. Banche ed altri enti creditizi

21. **386 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio:**
- **adattamento**
le parole "e la Svizzera" sono soppresse.

C. Capo III. Borsa e valori mobiliari

24. **379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio:**
- **adattamento**
le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";
le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite dalle parole "tale paese organizza".

25. **380 L 0390:** Direttiva 80/390/CEE del Consiglio:
- **adattamento b)**
le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";
le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite dalle parole "tale paese organizza".
26. **382 L 0121:** Direttiva 82/121/CEE del Consiglio:
- **adattamento**
le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";
le parole "tali paesi scambiano" sono sostituite dalle parole "tale paese scambia".
27. **388 L 0627:** Direttiva 88/627/CEE del Consiglio:
- **adattamento**
le parole ", la Svizzera" sono soppresse;
28. **389 L 0298:** Direttiva 89/298/CEE del Consiglio:
- **adattamento b)**
le parole ", la Svizzera" sono soppresse;
29. **389 L 0592:** Direttiva 89/592/CEE del Consiglio:
- **adattamento a)**
le parole ", la Svizzera" sono soppresse.

X ALLEGATO XII. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI**1. 388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio:**

- **adattamento d)**
il quarto trattino è soppresso;
quinto trattino
le parole "e la Svizzera" sono soppresse.

XI ALLEGATO XIII. TRASPORTI**A. Adattamenti settoriali**

- **Paragrafo II**
il quinto trattino è soppresso.

B. Capo I. Trasporti interni**1. 370 R 1108: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio:**

- **adattamento**
aggiunte A.2 FERROVIA e B.STRADA
le voci "Svizzera" e i relativi testi sono soppressi.

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio:

- **l'adattamento b) è soppresso.**

13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio:

- **l'ultima frase dell'adattamento è soppressa.**

C. Capo II. Trasporti su strada**14. 385 L 0003: Direttiva 85/3/CEE del Consiglio:**

- **il secondo comma dell'adattamento è soppresso;**
- **adattamento, terzo comma**
le parole "da Austria e Svizzera" sono sostituite dalle parole "dall'Austria".

16. **377 L 0143: Direttiva 77/143/CEE del Consiglio:**
- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.
20. **385 R 3820: Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio**
e
21. **385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio:**
- l'adattamento b) è soppresso.
22. **376 L 0914: Direttiva 76/914/CEE del Consiglio:**
- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.
23. **388 L 0599: Direttiva 88/599/CEE del Consiglio:**
- adattamento
- le parole "e la Svizzera attuano" sono sostituite dalla parola "attua".
25. **362 L 2005: Prima direttiva del Consiglio:**
- adattamento b)
- le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite da "e la Svezia".
26. **376 R 3164: Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio:**
- adattamento b)
- le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite da "e la Svezia".
28. **374 L 0561: Direttiva 74/561/CEE del Consiglio:**
- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.
34. **372 R 1172: Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione:**
- adattamento
- le parole "Svizzera (CH)," sono soppresse.

D. Capo IV. Trasporti per idrovie interne

46. **387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio:**

- adattamento

La frase seguente è soppressa:

"La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi."

47. **382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio:**

- adattamento

CAPITOLO II
Zona 3

la voce "Svizzera" e il relativo testo sono soppressi.

E. • Capo VI. Aviazione civile

62. **390 R 2343: Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio:**

- adattamento

la voce "SVIZZERA:" e il relativo testo sono soppressi.

XII ALLEGATO XVI. APPALTI

1. **371 L 0304: Direttiva 71/304/CEE del Consiglio:**

- adattamento b)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

2. 371 L 0305: Direttiva 71/305/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

- adattamento c)

le parole ", Liechtenstein e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è soppresso;

- adattamento e)

la voce "per la Svizzera," e il relativo testo sono soppressi.

3. 377 L0062: Direttiva 77/62/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

- adattamento c)

le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è soppresso;

- adattamento h)

la voce "- per la Svizzera," e il relativo testo sono soppressi.

4. **390 L 0531: Direttiva 90/531/CEE del Consiglio:**

- **adattamento a)**

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein";

- **adattamento e)**

le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è soppresso.

5. **389 L 0665: Direttiva 89/665/CEE del Consiglio e**

6. **371 R 1182: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.**

- **adattamento a)**

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

Appendici 1 e 3:

- **la voce "VII. In SVIZZERA:" e il relativo testo sono soppressi.**

Appendici 2 e da 4 a 13:

- **la voce "SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.**

XIII ALLEGATO XVIII. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO. DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

18. 376 L 0207: Direttiva 76/207 CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "La Svizzera e il Liechtenstein attuano" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein attua".

24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la voce "F. SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

XIV ALLEGATO XIX. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**Adattamenti settoriali**

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

XV ALLEGATO XX AMBIENTE**A. Adattamento settoriale**

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

B. Capo III. Aria

19. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio:

- adattamenti b) e c)

la voce "Svizzera" e le relative cifre sono sopresse.

C. Capo V. Rifiuti

31. 384 L 0631: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "SE per la Svezia e CH per la Svizzera" sono sostituite dalle parole "e SE per la Svezia".

XVI ALLEGATO XXI. STATISTICHE**A. Adattamenti settoriali**

- paragrafo 1

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. Statistiche industriali**1. 364 L 0475: Direttiva 64/475/CEE del Consiglio:**

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti d) ed e)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

2. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio:

- adattamento c)

la disposizione è soppressa.

3. 372 L 0221: Direttiva 72/221/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa.

- adattamento d)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia";

- adattamento e)

le parole "La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein è dispensato".

4. 378 L 0166: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

C. Statistiche dei trasporti**5. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio:**

- **adattamento a)**
la disposizione è soppressa;
- **adattamento b)**
le parole "Svizzera e" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e" sono soppresse;
- **adattamento c)**
le parole "Svizzera e" sono soppresse nel secondo gruppo di paesi; e
inserire "Svizzera" prima di "Bulgaria" nel terzo gruppo di paesi;
- **adattamento g)**
le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia";
- **adattamento h)**
la disposizione è soppressa.

6. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio:

- **adattamento a)**
le parole "Svizzera e Liechtenstein" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein" sono soppresse;
- **adattamento b)**
l'intestazione "II. Stati AELS (EFTA)" è sostituita dall'intestazione "II. Stati AELS (EFTA) SEE";
le parole "18. Svizzera e Liechtenstein" sono soppresse;
le parole "18. Svizzera" sono inserite subito dopo l'intestazione "III. Paesi europei extra SEE";
- **adattamento d)**
le parole "Stati AELS (EFTA)" sono sostituite dalle parole "Stati AELS (EFTA) SEE".

7. **380 L 1177: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio:**

- **adattamento a)**

le abbreviazioni "SBB/CFF/FFS" e "BLS" e i nomi per esteso sono soppressi;

- **adattamento b)**

le parole "Svizzera" e "Schweiz/Suisse/Svizzera" sono soppresse;

- **adattamento c)**

le parole "17. Svizzera" sono soppresse nella lettera "b) Stati AELS (EFTA)" e inserite subito dopo la lettera "B. Paesi extra SEE";

la lettera "b) Stati AELS (EFTA)" è sostituita da "b) Stati AELS (EFTA) SEE".

D. Statistiche sul commercio estero e intracomunitario

8. **375 R 1736: Regolamento (CEE) n. 1736/75:**

- **adattamento b), paragrafo 3**

La frase seguente è soppressa:

"Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico.";

- **adattamento h)**

la disposizione è soppressa.

9. **377 R 0546: Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione:**

- **adattamenti a) e b)**

la voce "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

16. **388 R 0455: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione:**

- **adattamento**

le parole "- per la Svizzera: 1 000 FS" sono soppresse.

E. Statistiche demografiche e sociali

18. **376 R 0311:** Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio:

- adattamento a)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

F. Contabilità nazionale - PIL

19. **389 L 0130:** Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

G. Nomenclature

20. **390 R 3037:** Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio:

- adattamento

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

H. Statistiche dell'agricoltura

21. **372 L 0280:** Direttiva 72/280/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "Svizzera: -" sono soppresse;

- adattamenti c), e) e f)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

22. **372 D 0356:** Decisione 72/356/CEE della Commissione:

- adattamento a)

le parole "Svizzera: Un'unica regione" sono soppresse;

- adattamento b)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio:

- adattamento e)

voci B.04, E, J.17

le parole "la Finlandia e la Svizzera", "la Svezia e la Svizzera", "l'Austria e la Svizzera" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "e la Finlandia", "e la Svezia" nonché "e l'Austria".

- adattamento f)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti g) e h)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio:

- adattamento b)

le parole "Schweiz/Suisse/Svizzera: -" sono soppresse;

- adattamento d)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

I. Statistiche della pesca**25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio:**

- adattamento a)

l'intestazione "AELS (EFTA)" è sostituita da "Stati AELS (EFTA) SEE".

J. Statistiche dell'energia**26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio:**

- adattamenti a), b) e d)

le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

XVII ALLEGATO XXII, DIRITTO SOCIETARIO**A. Periodi di transizione**

Le parole "Svizzera e" sono sostituite dalla parola "il".

B. 1. 368 L 0151: Prima Direttiva del Consiglio (68/151/CEE):

- adattamento

la voce "- *Per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

2. 377 L 0091: Seconda Direttiva del Consiglio (77/91/CEE):

- adattamento a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

3. 378 L 0855: Terza Direttiva del Consiglio (78/855/CEE):

- adattamento a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

4. 378 L 0660: Quarta Direttiva del Consiglio (78/660/CEE):

- adattamento a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

6. 383 L 0349: Settima Direttiva del Consiglio (83/349/CEE):

- adattamento

la voce "s) *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

9. 389 L 0667: Dodicesima Direttiva del Consiglio (89/667/CEE):

adattamento

la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e
della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità" e

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominati "gli Stati membri della Comunità",

e

I plenipotenziari:

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)",

riuniti a Bruxelles il diciassette marzo millenovecentonovantatre per la firma del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. Il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo
- II. L'allegato di cui all'articolo 20 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato al protocollo.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato la dichiarazione comune allegata al presente Atto finale.

Inoltre, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati allegati al presente Atto finale. I verbali concordati sono vincolanti.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto della dichiarazione del Governo della Francia allegata al presente Atto finale.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i riferimenti alla Svizzera contenuti nelle seguenti dichiarazioni comuni, elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, cessano di essere applicabili:

3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
- e
8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i seguenti accordi, di cui ai verbali concordati dei negoziati allegati all'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, cessano di essere applicabili:

- Ad protocollo 16 e ad allegato VI,
- Ad allegato VII (riguardante gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri).

Essi hanno convenuto di sopprimere le parole "tra la Comunità e la Svizzera e" nel verbale concordato "Ad protocollo 47".

Infine, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto, per quanto riguarda le dichiarazioni elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, che:

I. cessano di essere applicabili le seguenti dichiarazioni:

10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia;
11. Dichiarazione della Comunità europea;
12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori;
16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali;
17. Dichiarazione della Comunità europea;
34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale;
36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

II. Nelle seguenti dichiarazioni, vengono soppresse la dichiarazione del governo della Svizzera o la dichiarazione della Comunità europea inerente alla Svizzera:

2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici;
13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi;
14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa;
15. Dichiarazione della Comunità europea;
33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene;
35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. Pur rispettando pienamente l'esito del referendum svizzero del 6 dicembre 1992, le Parti contraenti dell'accordo SEE deplorano che, a causa della mancata partecipazione della Svizzera, lo Spazio economico europeo non abbia potuto essere realizzato tra le Parti contraenti inizialmente previste.
2. Le Parti contraenti dell'accordo SEE hanno preso atto che le autorità svizzere si sono riservate la possibilità di una futura partecipazione al SEE. Esse accoglieranno favorevolmente la partecipazione della Svizzera al SEE e sono disposte ad avviare negoziati qualora la Svizzera presenti una domanda conformemente all'articolo 128 dell'accordo SEE, adeguato mediante il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. Una successiva partecipazione della Svizzera al SEE dovrebbe basarsi sui risultati di cui all'accordo SEE originale e agli accordi bilaterali negoziati contemporaneamente, nonché su eventuali successive modifiche di tali accordi.

VERBALI CONCORDATI

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 15

La data specifica prevista per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15 è dovuta a difficoltà tecniche a livello di bilancio e lascia impregiudicata la cooperazione bilaterale o multilaterale nei settori in questione, nonché la cooperazione di cui all'articolo 85 dell'accordo SEE.

Per garantire la regolare entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) possono partecipare provvisoriamente, fino al 1° gennaio 1994, ai comitati che coadiuvano la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo delle attività comunitarie nei settori contemplati dalle suddette disposizioni.

Ciascuno degli Stati AELS (EFTA) sostiene le spese connesse alla sua partecipazione.

Ad articolo 20

Allegato IV (Energia)

8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio e
9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio

nell'espressione "scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA)", le parole "AELS (EFTA)" si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordo SEE è entrato in vigore;

Allegato XIV (Concorrenza)

1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n° 4064/89 del Consiglio

nelle espressioni "di dimensione AELS (EFTA)" negli adattamenti a), b) e h), "il fatturato ... realizzato ... nell'AELS (EFTA)" negli adattamenti b) e j) e "residenti ... dell'AELS (EFTA)" nell'adattamento j), le parole "AELS (EFTA)" si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordo SEE è entrato in vigore.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA FRANCIA

La Francia prende atto che l'accordo sullo Spazio economico europeo non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea.